

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1660 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2018

che impone condizioni particolari per l'importazione di alcuni alimenti di origine non animale da determinati paesi terzi a causa dei rischi di contaminazione con residui di antiparassitari e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare le opportune misure urgenti a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di proteggere la salute pubblica, la salute degli animali o l'ambiente, quando sia manifesto che gli alimenti e i mangimi in questione possono comportare un grave rischio per la salute umana e la salute degli animali e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. Tali misure urgenti dell'Unione possono consistere nell'imposizione di condizioni particolari per l'importazione dei prodotti in questione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 669/2009 ⁽³⁾ della Commissione prevede un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I di detto regolamento. Le foglie di vite originarie della Turchia e la pitahaya (frutto del drago) del Vietnam sono comprese in tale allegato e sono quindi soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali.
- (3) I risultati dei controlli ufficiali eseguiti dagli Stati membri nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, le relazioni di audit della Commissione, le relazioni trasmesse da paesi terzi e gli scambi d'informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare indicano il persistere di numerosi casi di non conformità delle foglie di vite originarie della Turchia ai livelli massimi di residui di antiparassitari fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Neppure in seguito all'aumento della frequenza dei controlli alle frontiere dell'Unione è stato possibile constatare un miglioramento della situazione.
- (4) I risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009 indicano un'elevata frequenza di casi di non conformità della pitahaya (frutto del drago) originaria del Vietnam ai livelli massimi di residui di antiparassitari fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005. Un audit effettuato in Vietnam dalla Commissione nel marzo 2017 al fine di valutare i controlli sugli antiparassitari negli alimenti di origine vegetale destinati all'esportazione nell'Unione europea ha constatato che non esiste alcun sistema ufficiale efficace di controllo antiparassitario per gli alimenti esportati nell'Unione e che le autorità non sono in grado di assicurare la conformità dei prodotti vietnamiti ai livelli massimi di residui di antiparassitari.
- (5) Ciò dimostra che le importazioni di foglie di vite dalla Turchia e di pitahaya (frutto del drago) dal Vietnam possono comportare un grave rischio per la salute e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato con le misure attualmente in vigore. È pertanto necessario stabilire condizioni particolari per l'importazione di foglie di vite dalla Turchia e di pitahaya (frutto del drago) dal Vietnam.

⁽¹⁾ GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

